



Codice civile svizzero (Protezione degli adulti)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Art. 361 titolo marginale

B. Costituzione,
custodia e revoca

I. Costituzione

Art. 361a

II. Custodia

I Cantoni provvedono affinché i mandati precauzionali possano essere depositati in custodia presso un ufficio pubblico.

Art. 362 titolo marginale

III. Revoca

Art. 363 cpv. 1

¹ Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento, l'autorità di protezione degli adulti verifica se sussiste un mandato precauzionale. In particolare si informa presso l'ufficio dello stato civile e presso l'ufficio di custodia designato dal Cantone al domicilio della persona interessata.

¹ FF 2023 ...
² RS 210

Art. 368 cpv. 1

¹ Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su avviso di una persona vicina.

*Titolo prima dell'art. 374***Capo secondo:
Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento****Sezione prima:
Diritto legale di rappresentanza***Art. 374*

A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza

¹ Il coniuge o partner registrato o convivente di fatto che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

² Il diritto di rappresentanza comprende:

1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;
2. l'amministrazione del reddito e dei rimanenti beni, fatti salvi gli atti di cui all'articolo 396 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni³; e
3. il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

³ Per gli atti giuridici non compresi in questo diritto di rappresentanza, il rappresentante deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

Art. 376

C. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

¹ Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti adotta le misure necessarie, d'ufficio o su avviso di una persona vicina.

² Può in particolare decidere sul diritto di rappresentanza del rappresentante legale e se del caso:

1. consegnargli un documento che attesta i suoi poteri di rappresentanza;

2. revocare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza oppure istituire una curatela.

Art. 378 cpv. 1 n. 3 e 8

¹ Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

3. il coniuge o il partner registrato o il convivente di fatto che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
8. i nipoti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

Art. 381 cpv. 3

³ L'autorità di protezione degli adulti interviene su avviso del medico o di una persona vicina, oppure d'ufficio.

Inserire prima del titolo del capo secondo

Art. 389a

C. Persone vicine

¹ È considerata vicina la persona che, per parentela, relazione personale, funzione ufficiale o attività professionale è strettamente legata all'interessato e appare idonea a tutelarne gli interessi.

² Si presume che il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto nonché i genitori, i figli, gli abiativi, i fratelli o le sorelle e i nonni siano persone vicine all'interessato.

Art. 390 cpv. 2 e 3

² L'onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

³ La curatela è istituita su richiesta dell'interessato, su avviso di una persona vicina o d'ufficio.

Art. 400 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'autorità di protezione degli adulti esamina se può affidare in tutto o in parte i compiti a una persona vicina all'interessato o a un'altra persona che non è un curatore professionale.

Art. 401 cpv. 2 e 4

² Per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri delle persone vicine all'interessato.

⁴ L'interessato e le persone a lui vicine possono esprimere anche in anticipo i loro desideri, oralmente o per scritto, all'autorità di protezione degli adulti.

Art. 406 titolo marginale e cpv. 3

B. Relazione con l'interessato e le persone a lui vicine

³ Per quanto ciò sia necessario per l'interessato, il curatore coinvolge le persone a lui vicine nell'adempimento dei compiti.

Art. 413 cpv. 3

³ Per quanto ciò sia necessario per l'interessato, il curatore informa le persone a lui vicine e i terzi sulla curatela.

Titolo prima dell'art. 420

Sezione ottava:

Agevolazioni per le persone vicine all'interessato

Art. 420

Qualora una persona vicina all'interessato sia nominata curatore, l'autorità di protezione degli adulti può dispensarla, se le circostanze lo giustificano, dall'obbligo di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, oppure concederle agevolazioni riguardo all'obbligo di compilare un inventario e di presentare periodicamente un rapporto e i conti.

Art. 426 cpv. 2

² L'onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

Art. 431 cpv. 1 e 3

¹ Al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, l'autorità di protezione degli adulti che ha preso la decisione di ricovero accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l'istituto è ancora idoneo.

³ Se la procedura è ripresa da un'altra autorità, quest'ultima è competente per la verifica periodica.

Art. 439 cpv. 1^{bis}

^{1bis} In caso di ricovero ordinato dal medico, è competente il giudice del luogo in cui è stato ordinato il ricovero, negli altri casi il giudice del luogo dell'istituto.

*Art. 441a*B^{bis}. Statistica

¹ I Cantoni si adoperano per fornire le basi statistiche e i dati sulle misure di protezione dei minori e degli adulti.

² Il Consiglio federale, con il coinvolgimento dei Cantoni, può stabilire principi e modalità del rilevamento statistico. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale di giustizia

Art. 443

A. Diritti di avviso

¹ Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti.

² Anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale⁴ possono avvisare l'autorità di protezione degli adulti se l'avviso è nell'interesse di una persona bisognosa di aiuto incapace di discernimento. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

*Art. 443a*A^{bis}. Obblighi di avviso

¹ Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale⁵, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione degli adulti se vi sono indizi concreti che una persona è bisognosa d'aiuto e non possono rimediare nell'ambito della loro attività:

1. i professionisti dei settori della cura della persona o degli interessi patrimoniali che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con persone bisognose di aiuto;
2. le persone che apprendono nello svolgimento di un'attività ufficiale che una persona versa in tali condizioni.

² Adempie l'obbligo di avviso anche chi avvisa il proprio superiore.

³ I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 446 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Si accerta se vi siano persone vicine all'interessato e, per quanto possibile, le coinvolge nell'accertamento dei fatti.

Art. 446a

X. Persone che partecipano al procedimento

Al procedimento partecipano:

1. l'interessato;

⁴ RS 311.0

⁵ RS 311.0

2. le persone a lui vicine, su domanda o se l'autorità di protezione degli adulti ritiene che ciò sia necessario per l'interessato;
3. altre persone, se l'autorità di protezione degli adulti ritiene che ciò sia necessario per l'interessato.

Art. 448 titolo marginale, cpv. 1^{bis}-3

F. Collaborazione e assistenza amministrativa

^{1bis} Se il procedimento riguarda una persona maggiorenne incapace di discernimento, le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale⁶ possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

² Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l'articolo 13 della legge del 23 giugno 2000⁷ sugli avvocati.

³ *Abrogato*

Art. 449c cpv. 1 n. 2 frase introduttiva (riguarda soltanto il testo francese) e lett. a⁸

¹ Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l'autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

2. al Comune di domicilio:
 - a. se per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che revoca o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, o

Art. 451 cpv. 1^{bis} e 2⁹

^{1bis} Essa informa le persone a lui vicine e i terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per l'interessato.

² Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.

⁶ RS 311.0

⁷ RS 935.61

⁸ La presente modifica si basa sulla modifica del 16 dicembre 2016 non ancora entrata in vigore (FF 2016 7931).

⁹ La presente modifica si basa sulla modifica del 16 dicembre 2016 non ancora entrata in vigore (FF 2016 7931).

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile

Art. 14a titolo marginale

2. Procedimenti pendenti nel momento dell'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008

Art. 14b

3. Procedimenti pendenti nel momento dell'entrata in vigore della modifica del

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica la legge nuova.

² L'autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.

II

La legge federale del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 76 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 6 spetta a tutte le persone che, secondo l'articolo 450 capoverso 2 del Codice civile¹¹, sono legittimate al reclamo contro le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti.

Art. 132b Disposizione transitoria della modifica del ...

La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è retta dal diritto anteriore.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS 173.110

¹¹ RS 210